COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEI LOCALI OVE SI DANNO PUBBLICI TRATTENIMENTI DANZANTI.

Allegato Deliberazione di C.C. n. 263 del 18/3/1982 Modificato con Deliberazione di C.C. n. 539 del 19/5/1983

ART. 1

A norma dell'art. 19 punto 5 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 l'apertura di nuovi locali per pubblici trattenimenti danzanti ed il loro esercizio è subordinato al rilascio della licenza da parte del Sindaco. Tale licenza è disciplinato dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal relativo regolamento. Essa è rilasciata in base all'art. 68 del predetto T.U..

ART. 2

Il Sindaco rilascia la licenza per l'apertura di nuovi locali o per il trasferimento di quelli esistenti, su parere del Quartiere competente per territorio sentita la commissione istituita dal presente regolamento.

Le licenze annuali hanno validità per l'intero anno solare, quelle stagionali per il periodo di tempo che va dal 19/3 al 31/10.

Non è consentita la trasformazione di licenze stagionali in annuali, salvo che in casi eccezionali e in presenza di parere favorevole del Quartiere e della Commissione preposte.

ART. 3

La Commissione di cui all'art. precedente è composta dal Sindaco o dal suo delegato, da due consiglieri comunali in rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare e da un rappresentante per ciascun delle due associazioni di categoria, aventi rappresentatività a carattere nazionale. La Commissione decide a maggioranza di presenti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o del suo delegato al quale è affidata la presidenza.

La seduta della Commissione è valida quando siano presenti almeno tre componenti. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione degli organi interessati e durano in carica tre anni.

ART. 4

Nel territorio a mare del seguente perimetro: "Dal confine del Comune di Bellaria-Igea Marina, lungo la strada statale n.16 Adriatica fino al raccordo con la Popilia, lungo la via Popilia fino alla località Celle; quindi dalla località Celle fino al P.le Vannoni lungo la via XXIII Settembre. Dal P.le Vannoni lungo la via Matteotti fino all'incrocio del Ponte dei Mille, lato ponente. Dal Ponte dei Mille lato ponente fino alla ferrovia Rimini-Bologna. Dal ponte di ferro della ferrovia posto sul Ponte Porto canale al Ponte di ferro posto dell'ex torrente Ausa.

Dal Ponte ex torrente Ausa lungo i Bastioni fino al ponte Torrente Ausa della via Circonvallazione Meridionale. Dal suddetto ponte della via Circonvallazione Meridionale fino al largo Centauro. Dal largo Centauro lungo la via Flaminia fino al raccordo Sud della Nuova Circonvallazione (SS. N.16). Dal raccordo sud lungo la SS. 16 fino al confine col Comune di Riccione", non potrà essere autorizzato un nuovo esercizio o il trasferimento di un esercizio esistente qualora vada a collocarsi rispettivamente nel raggio di ml. 500 per nuove autorizzazioni e ml. 150 per autorizzazioni al trasferimento da un esercizio già precedentemente autorizzato.

Inoltre il locale oggetto dell'autorizzazione non dovrà essere ubicato nelle immediate adiacenze di ospedali, chiese, scuole.

Non è consentito il trasferimento di un esercizio dalla zona a monte a quella a mare del perimetro suddetto. Nella zona a monte di tale perimetro non sono fissate distanze minime per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti. In ogni caso sono fatte salve le previsioni del S.C.TUR.

La sala dovrà avere una superficie minima di mq. 300, compreso il servizio di Bar ed esclusi gli accessori e i servizi igienici. In ogni caso il Sindaco, su parere conforme della Commissione di cui all' art. 3 potrà negare l' apertura di nuovi locali o il trasferimento di quelli esistenti per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza della viabilità e del traffico.

ART. 5

Per ottenere il trasferimento di un esercizio, la domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e debitamente autenticata a norma di Legge.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui all' art. 9 del presente regolamento, nonché gli altri documenti previsti dai regolamenti comunali e provvedimenti in vigore.

ART. 6

Qualora il trasferimento sia dovuto a cause di forza maggiore può essere autorizzato anche in deroga alle distanze minime e alla superficie minima prevista dall' art. 4.

Si considerano cause di forza maggiore: lo sfratto dichiarato con sentenza divenuta esecutiva per motivi non imputabili al conduttore gestore e l' inagibilità dei locali dichiarata dalle Autorità Pubbliche.

Spetta comunque al richiedente dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui sopra. In questo caso il trasferimento è autorizzato dal Sindaco previo parere del Quartiere di destinazione, sentita la Commissione di cui all' art3.

ART. 7

Il subingresso nella titolarità dell' esercizio è consentito solo quando avvenga a seguito di cessione in proprietà o in affitto dell' azienda o di successione ereditaria.

In caso di subingresso "inter vivos" i documenti allegati alla domanda sono i seguenti:

- contratto di cessione o di affitto di azienda debitamente registrato;
- documento comprovante la disponibilità del locale, debitamente registrato;
- rinuncia del precedente titolare autenticata nei modi di legge.

In caso di subingresso "mortis causa" i documenti da allegare alla domanda sono i sequenti:

- denuncia di successione;
- certificato di morte del precedente titolare;
- atto notorio dal quale risultino gli eredi;
- documentazione comprovante la disponibilità del locale.

Il subingresso è autorizzato a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per il rilascio dell' autorizzazione.

ART. 8

Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura. Nella stessa ordinanza potranno essere stabilite norme per il contenimento dei rumori in determinati periodi della giornata.

ART. 9

Per il rilascio di una nuova licenza va presentata domanda in bollo al Sindaco. Nella domanda l' interessato dovrà specificare la natura, l' ubicazione e l' insegna dell' esercizio, indicando le proprie generalità e il codice fiscale e il domicilio fiscale.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno essere indicati, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta, nonché le generalità del legale rappresentante.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e debitamente autenticata a norma di legge.

Le persone che hanno l' obbligo di provvedere alla istruzione dei fanciulli devono fornire prova di ottemperare a tale obbligo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Piantina planimetrica del locale secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Qualora l' attività sia svolta per conto di una società dovranno essere prodotti la deliberazione dell' organo competere che autorizza il richiedente ad assumere la titolarità della licenza e l' atto costitutivo della società, debitamente registrato.

Per la definizione dell' istruttoria dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti:

- N.O. della S.I.A.E.:
- Versamento concessioni comunali nella misura di legge;
- Dichiarazione che l' impianto elettrico è adeguato alle norme C.E.I. con relativa certificazione di cui all' art. 9 della Legge n. 46/90;
- Documentazione comprovante la disponibilità dei locali e inoltre la documentazione prevista dai regolamenti comunali e provvedimenti in vigore.

ART. 10

Le licenze sono soggette al rinnovo annuale che va effettuato ogni anno per l' anno successivo, prima della scadenza del titolo.

Per le attività a carattere stagionale il rinnovo può essere fatto nel corso dell' anno prima dell' inizio della attività.

Le istanze in carta legale dovranno contenere specificatamente:

- le generalità, il numero di codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno essere indicati oltre al codice fiscale,

anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;

- la natura, l' ubicazione e l' insegna dell' esercizio dichiarando di aver la piena disponibilità del locale e precisando altresì se lo stesso ha subito o meno modifiche rispetto alla stagione precedente;
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
- la dichiarazione di aver eseguito e di attenersi alle prescrizioni contenute nel verbale di collaudo già effettuato dalla C.P.V..

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- N.O. della S.I.A.E.;
- Versamento concessioni comunali nella misura di legge;
- Marca da bolla nella misura di legge;
- Titolo di polizia scaduto.

ART. 11

Il Sindaco comunica l'esito della domanda ad istruttoria ultimata.

Ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 ogni provvedimento di rilascio della licenza per l' apertura di nuovi locali per pubblici trattenimenti danzanti è adottato previa comunicazione al Prefetto e relativo riscontro dello stesso e deve essere sospeso, annullato o revocato per sua motivata richiesta.

Il provvedimento di diniego viene notificato previa acquisizione del parere conforme del Prefetto.

ART. 12

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

ART. 13

Il mancato rinnovo della licenza relativa ad esercizi nei quali l' attività risulti essere stata esercitata in modo continuo dal medesimo titolare e nei medesimi locali, consente il rilascio di una nuova licenza anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento relative alle superfici minime, alle distanze, ritenendo idonea la destinazione d' uso più recente assunta di fatto nel tempo dai locali.

ART. 14

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n.773, e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di reiterata violazione dell' ordinazia prevista dall' art. 8 del presente regolamento, potrà essere disposta la sospensione della licenza e la chiusura dell' esercizio fino a giorni 15 (quindici).